UILTuCS FVG

Statuto

4 novembre 2026

INDICE

PARTE PRIMA
Articolo 1 – Denominazione e sede 1
Articolo 2 – Scopi e compiti 1
Articolo 3 – Gli strumenti 2
Articolo 4 – Adesione alla UILTuCS 3
Articolo 5 – Responsabilità 4

PARTE SECONDA – Struttura organizzativa della UILTuCS Friuli Venezia Giulia
TITOLO PRIMO – Gruppo Aziendale (G.A.U.) e Lega Lavoratrici e Lavoratori Autonomi
Articolo 6 – Strutture di base della UILTuCS Friuli Venezia Giulia 4
Articolo 7 – Costituzione G.A.U. 4
Articolo 8 – Compiti del G.A.U. 4
Articolo 9 – Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati 5
TITOLO SECONDO – UILTuCS Friuli Venezia Giulia
Articolo 10 – UILTuCS Friuli Venezia Giulia 5
Articolo 11 – Compiti della UILTuCS Friuli Venezia Giulia 5
Articolo 12 – Organi della UILTuCS Regionale 6
Articolo 13 – Congresso Regionale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia 6
Articolo 14 – Consiglio Regionale di Categoria 7
Articolo 15 – Esecutivo Regionale 8
Articolo 16 – La/il Segretaria/o Generale Regionale 9
Articolo 17 – Segreteria Regionale UILTuCS 9
Articolo 18 – Coordinatori d'Area 9
Articolo 19 – La/il Tesoriera/e Regionale 10
Articolo 20 – Collegio Regionale di Garanzia 10
Articolo 21 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti 10

PARTE TERZA – Rapporti nella UILTuCS
Articolo 22 – Funzionamento democratico 11
Articolo 23 – Autonomia della UILTuCS 11
Articolo 24 – Regole ed autonomie amministrative 11
Articolo 25 – Obbligo della contribuzione 12
Articolo 26 – Acquisto e alienazione dei beni immobili 12
Articolo 27 – Rispetto delle norme statutarie 12
Articolo 28 – Incompatibilità 13
Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari 13
Articolo 30 – Limiti di età e di mandato 14
Articolo 31 – Modifiche allo Statuto 14
Articolo 32 – Adozione dello Statuto 14
Articolo 33 – Diciture degli Organismi 15

PARTE PRIMA

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi del Friuli Venezia Giulia (UILTuCS Friuli Venezia Giulia),

quale associazione democratica unitaria e mono composta delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati ed autonomi di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, facenti parte delle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e altre inquadrate o affiliate a detta Associazione Sindacale.

Le lavoratrici ed i lavoratori iscritte/i alla UILTuCS, costituiscono la UILTuCS per il tramite delle strutture presenti sul territorio o tramite adesione diretta nelle previsioni di cui agli artt. 4 e 40 dello Statuto UILTuCS Nazionale.

La UILTuCS Friuli Venezia Giulia è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La sede della UILTuCS Friuli Venezia Giulia è a Trieste.

Articolo 2 – Scopi e compiti

Sono scopi della UILTuCS Friuli Venezia Giulia:

a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;

b) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale;

c) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli per la difesa e l'affermazione dei loro interessi contro tutte le forze chi vi si oppongono;

d) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta, che direttamente o indirettamente siano in gioco gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori;

e) imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le lavoratrici e i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Associazione;

f) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l'occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l'accesso ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane.

g) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore.

È pertanto compito principale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia:

- proteggere le lavoratrici e i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
- assicurare la presenza della UILTuCS Friuli Venezia Giulia ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori;
- addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non, dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro;

- cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;
- contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali e sanitarie, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale;
- rappresentare gli interessi e le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso enti, comitati, consigli di amministrazione e simili, nonché presso gli organismi internazionali;
- elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi;
- promuovere corsi di formazione professionali e sindacali, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni;
- tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi;
- realizzare organismi bilaterali, con le finalità che verranno contrattate tra le parti;
- promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi;
- influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori;
- promuovere attività di servizio alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi;
- favorire la parità di genere nella partecipazione agli organismi e alla vita della UILTuCS Friuli Venezia Giulia;
- attuare un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività “no-profit” promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS Friuli Venezia Giulia può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e, pertanto, la UILTuCS Friuli Venezia Giulia si conforma alle seguenti clausole:
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

La UILTuCS Friuli Venezia Giulia si conforma alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nello svolgimento degli scopi e dei compiti previsti dal presente articolo, ivi compresi quelli connessi alla finalità di adempiere a tutte le attività necessarie a dimostrare la rappresentatività a livello nazionale della UIL e della UILTuCS Nazionale, nonché quelli connessi alla finalità di rafforzare

l'esercizio del potere di rappresentanza di tutti le/gli iscritte/i anche a livello nazionale, di categoria e di Confederazione, consentendo la realizzazione degli scopi previsti dai rispettivi Statuti.

Articolo 3 – Gli strumenti

La UILTuCS Friuli Venezia Giulia, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma, come ad esempio:

- un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi;
- soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l'addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.

Articolo 4 – Adesione alla UILTuCS

Possono aderire alla UILTuCS, anche per il tramite delle articolazioni territoriali della struttura regionale, oppure direttamente nelle previsioni di cui all'art. 40 dello Statuto della UILTuCS Nazionale, le lavoratrici e i lavoratori subordinati, anche se in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali, che prestano la loro opera nelle categorie, nei settori e nelle aziende di competenza della UILTuCS, quali:

- Per il Terziario: aziende della distribuzione commerciale, del commercio, dell'informatica, della distribuzione del farmaco, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto e pubblicitarie, aziende e settori che svolgano attività ausiliarie del commercio.
- Per il Turismo: alberghi, pubblici esercizi, mense, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo, terme.
- Per i Servizi: vigilanza privata, aziende d'investigazione e della sicurezza, attività di portierato nei fabbricati, servizi domestici (colf e badanti), acconciatura ed estetica, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati.

Possono aderire inoltre alla UILTuCS, anche per il tramite delle articolazioni territoriali della struttura regionale, le lavoratrici e i lavoratori subordinati che prestano la loro opera in categorie e aziende dei settori sopra riportati o affini, che svolgano attività di vario genere inquadrate o inquadrabili, aggregate o aggregabili all'associazionismo della UILTuCS.

Possono altresì aderire alla UILTuCS, anche per il tramite delle articolazioni territoriali della struttura regionale, oppure direttamente nelle previsioni di cui all'art. 40 dello Statuto della UILTuCS Nazionale, le lavoratrici e i lavoratori che svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o nei settori di competenza della UILTuCS, a titolo esemplificativo: commercianti su aree pubbliche, giornalai, agenti e rappresentanti, consulenti finanziari, guide interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori.

Ha diritto all'adesione alla UILTuCS, tutto il personale che collabora con l'Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico.

L'iscrizione si manifesta con il pagamento della quota associativa annuale a favore della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e con il rilascio della tessera UIL tramite la struttura UILTuCS Friuli Venezia Giulia.

L'iscrizione comporta per la lavoratrice o il lavoratore l'accettazione delle norme del presente Statuto, dello Statuto della UIL e dello Statuto della UILTuCS Nazionale e, in generale, di tutte le norme, le disposizioni e le previsioni emanate dai competenti organi statutari.

La UILTuCS, unitamente alla UIL, effettua il trattamento dei dati personali delle iscritte e degli iscritti, rilasciati da questi ultimi al momento dell'iscrizione, in regime di contitolarità secondo quanto previsto dall'articolo 26, primo comma, del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 5, ultimo comma, dello Statuto Nazionale UIL.

Articolo 5 – Responsabilità
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dalla/dal Segretaria/o Generale.

PARTE SECONDA
Struttura organizzativa della UILTuCS Friuli Venezia Giulia

TITOLO PRIMO
Gruppo Aziendale (G.A.U.) e Lega Lavoratrici e Lavoratori Autonomi

Articolo 6 – Strutture di base della UILTuCS Friuli Venezia Giulia
Le strutture di base della UILTuCS Friuli Venezia Giulia sono il Gruppo Aziendale (G.A.U.) e la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi o parasubordinati.

Articolo 7 – Costituzione G.A.U.
Il Gruppo Aziendale è composto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva o azienda, anche a livello territoriale. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali nell'azione sindacale per il proselitismo, l'autofinanziamento e la partecipazione all'attività del Sindacato.
Il Gruppo Aziendale UILTuCS Friuli Venezia Giulia è costituito in tutte le unità produttive e aziende ove sono presenti iscritti.
La rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove sia possibile, è composta dai dirigenti della R.S.A. UILTuCS e/o dai componenti UILTuCS nelle R.S.U.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati, definiti dagli accordi sindacali da essa sottoscritti o riconosciuti quali applicabili nella categoria di propria competenza.
Per la UILTuCS Friuli Venezia Giulia queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui essa le riconosca come tali.

Articolo 8 – Compiti del G.A.U.
Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS Friuli Venezia Giulia, svolge i seguenti compiti:
a) provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda;
b) collabora alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostiene la campagna elettorale, indica la dirigenza della R.S.A. alla UILTuCS Friuli Venezia Giulia, che ne ha potere di nomina;
c) è punto di riferimento dei dirigenti della R.S.A. e dei componenti della UILTuCS nella R.S.U. e nella R.L.S. per la rappresentazione delle istanze della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL;
e) promuove la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale;
f) garantisce, insieme alla UILTuCS Friuli Venezia Giulia, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di unità produttiva, d'azienda e di gruppo aziendale siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale, regionale, territoriale o provinciale, dalla UILTuCS e dalla UIL.

Articolo 9 – Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati
Le Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla UILTuCS riuniscono le lavoratrici e i lavoratori dei singoli settori interessati.
Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello.
Le Leghe curano l'azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL.
Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS o al di fuori di essi.
L'Assemblea delle iscritte e degli iscritti alla Lega ha il compito di verificare la linea dell'Associazione e di fornire a quest'ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative. Inoltre elegge le proprie delegate e i propri delegati ai congressi della UILTuCS, secondo le modalità da questa previste.

TITOLO SECONDO
UILTuCS Friuli Venezia Giulia

Articolo 10 – UILTuCS Friuli Venezia Giulia
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia opera secondo un modello organizzativo regionale unitario, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto nazionale UILTuCS, assicurando sull'intero territorio regionale l'unità di indirizzo politico-sindacale, organizzativo e gestionale.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia esercita direttamente le funzioni politiche, sindacali, organizzative, amministrative e patrimoniali sull'intero territorio regionale.
Tenuto conto delle specificità territoriali, la UILTuCS Friuli Venezia Giulia articola la propria presenza sul territorio attraverso sedi operative, secondo le disposizioni del presente Statuto.
Le sedi operative costituiscono articolazioni organizzative della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, prive di autonomia amministrativa e patrimoniale, e operano nell'ambito degli indirizzi e delle competenze degli organi regionali.

Articolo 11 – Compiti della UILTuCS Friuli Venezia Giulia
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia è la struttura primaria di direzione politica nella Regione.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia è la struttura sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti e il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione e interventi regionali sui settori commerciali e turistici), sia per quelli sindacali che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o di altre istituzioni, enti e aziende ad essa collegati.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia, nell'ambito degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) coordina, sull'intero territorio regionale, lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione;
b) promuove lo sviluppo della UILTuCS e la costituzione delle sedi secondarie della stessa;
c) organizza, coordina e verifica l'attività delle sedi operative e dei coordinatori d'area, garantendo l'attuazione degli indirizzi politici, sindacali, organizzativi e amministrativi deliberati dagli organi regionali;
d) interviene per tentare di dirimere le controversie interne alla struttura regionale, comprese quelle che dovessero insorgere nell'ambito delle sedi operative;
e) esercita direttamente, attraverso i propri organi e le proprie articolazioni operative, tutte le funzioni sindacali, organizzative, amministrative ed economiche sull'intero territorio regionale, in coerenza con il modello unitario previsto dall'articolo 10 del presente Statuto;
f) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi statutariamente previsti;
g) assicura il coordinamento unitario delle attività svolte nelle diverse aree territoriali, favorendo la partecipazione delle iscritte e degli iscritti e la valorizzazione delle specificità locali, nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni degli organi regionali;
h) provvede a trasmettere annualmente, in conformità con le regole del GDPR (contitolarità), i dati personali relativi ai soggetti iscritti alla UILTuCS all'interno del proprio territorio regionale di appartenenza, alla UILTuCS Nazionale che, unitamente alla UIL, opererà in regime di contitolarità, secondo quanto previsto dall'art. 26, primo comma, del Regolamento dell'Unione europea 2016/679 e dall'articolo 5, ultimo comma, dello Statuto Nazionale UIL, nonché dall'articolo 4, ultimo comma, del presente Statuto, per la finalità consistente nell'adempimento di tutte le attività necessarie a dimostrare la rappresentatività a livello nazionale della UIL e della UILTuCS Nazionale, nonché per la finalità di rafforzare l'esercizio del potere di rappresentanza di tutte le iscritte e di tutti gli iscritti anche a livello nazionale, di categoria e di Confederazione, consentendo la realizzazione degli scopi previsti dai rispettivi Statuti.

Articolo 12 – Organi della UILTuCS Regionale
Sono organi della UILTuCS Friuli Venezia Giulia:
a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Regionale di Categoria;
c) l'Esecutivo Regionale;
d) la Segreteria Regionale;
e) la/il Tesoriera/e Regionale;
f) la/il Segretaria/o Generale Regionale;
g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio Regionale di Garanzia.

Articolo 13 – Congresso Regionale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia
Il Congresso Regionale è il massimo organo decisionale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, ad esso spettano tutti i poteri deliberativi nell'ambito delle previsioni statutarie.
Esso provvede, tra l'altro, a nominare per tale livello il Consiglio di Categoria, il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina le/i delegate/i e i supplenti al Congresso Regionale della UIL e al Congresso Nazionale della UILTuCS.

Il Congresso Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni e comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS.
Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 delle/degli iscritte/i.
La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che delibera altresì, di volta in volta, con apposito regolamento, le modalità relative alla partecipazione e il numero delle/dei delegate/i in proporzione al numero delle/degli iscritte/i, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.
Al Congresso Regionale partecipano le delegate e i delegati eletti secondo le modalità previste dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Regionale di Categoria, nel rispetto delle disposizioni della UILTuCS Nazionale e assicurando la rappresentanza delle iscritte e degli iscritti dell'intero territorio regionale.
Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegate/i, le/i componenti del Consiglio Regionale di Categoria, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali.
Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 delle/degli iscritte/i e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 delle/degli iscritte/i.
Il Congresso Regionale è aperto dalla/il Segretaria/o Generale uscente, che indice l'elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi uscenti della UILTuCS Friuli Venezia Giulia. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, indice le elezioni e insedia di conseguenza le altre cariche e organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.

Articolo 14 – Consiglio Regionale di Categoria
Il Consiglio Regionale di Categoria è l'organo di direzione della UILTuCS Friuli Venezia Giulia tra un Congresso e l'altro ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Congresso.
Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali.
La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte da almeno il 30% dei voti validi.
Sono suoi compiti particolari:
a) convocare il Congresso Regionale, fissandone le modalità di svolgimento;
b) fissare gli indirizzi e le direttive dell'azione sindacale generale e dell'attività contrattuale e organizzativa della UILTuCS Friuli Venezia Giulia;
c) eleggere tra i propri componenti la/il Segretaria/o Generale Regionale, la Segreteria Regionale e la/il Tesoriera/e Regionale;
d) decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
e) deliberare, per quanto di propria competenza, le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento;
f) discutere e approvare il rendiconto e il preventivo finanziario ed economico annuale, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria;
g) eleggere i componenti del Consiglio Regionale di Categoria in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure mediante cooptazione, in misura non superiore al 40% del numero dei componenti eletti dal Congresso.

Il Consiglio Regionale di Categoria può deliberare, con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3, una deroga al limite dei tre mandati per la candidatura della/del Segretaria/o Generale Regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto della UIL e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il Consiglio Regionale di Categoria è formato da un minimo di 23 componenti.
Il Consiglio Regionale di Categoria può delegare all'Esecutivo Regionale e/o alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
Il componente del Consiglio Regionale di Categoria decade dopo due assenze ingiustificate e viene sostituito dal Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.
I componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS decadono automaticamente e immediatamente.
Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto:
a) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
b) il Collegio Regionale di Garanzia.
c) i Coordinatori d'Area della UILTuCS Friuli Venezia Giulia che non ne facciano già parte a titolo elettivo.
Il Consiglio Regionale di Categoria, su convocazione della/del Segretaria/o Generale Regionale, si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno il 50% più uno dei propri componenti.
Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione idonee a informare i componenti almeno dieci giorni prima della riunione.

Articolo 15 – Esecutivo Regionale
L'Esecutivo della UILTuCS Friuli Venezia Giulia è composto da componenti individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi ricoperti nella UILTuCS: la/il Segretaria/o Generale Regionale, la/il Tesoriera/e Regionale, i componenti della Segreteria Regionale, i Coordinatori d'Area ed, eventualmente, i Funzionari Regionali con incarichi politico/sindacali regionali; sono invitati permanenti senza diritto di voto i Presidenti dei Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e di Garanzia.
L'Esecutivo si riunisce su convocazione della/del Segretaria/o Generale Regionale.
La convocazione deve essere effettuata con modalità di comunicazione utili alla messa a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima la riunione.
Le riunioni dell'Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.
Sono suoi compiti:
a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;
b) decidere, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, i provvedimenti disciplinari sugli iscritti;
c) definire regolamenti inerenti trattamenti economici e normativi, rimborsi spese ecc. che la UILTuCS Friuli Venezia Giulia applica ai propri incaricati;
d) promuovere il proselitismo, l'associazionismo e lo sviluppo dell'Associazione;
e) collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative e seguirne l'attuazione. L'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni;

f) decidere quanto previsto dall'art. 26.
L'Esecutivo si riunirà ogni qual volta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario dalla/dal Segretaria/o Generale o qualora ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti.

Articolo 16 – La/il Segretaria/o Generale Regionale
La/il Segretaria/o Generale è eletta/o dal Consiglio Regionale di Categoria fra i suoi componenti con votazione distinta, coordina l'attività della Segreteria, rappresenta legalmente la UILTuCS Friuli Venezia Giulia di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici.
La/il Segretaria/o Generale convoca, stabilisce gli ordini del giorno, presiede e regola le riunioni degli Organismi Regionali: Segreteria, Esecutivo, Consiglio di Categoria.

Articolo 17 – Segreteria Regionale UILTuCS
La Segreteria è eletta, tra i suoi componenti, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del/la Segretario/a Generale Regionale ed è composta da almeno 3 componenti fra i quali lo/la stesso/a Segretario/a Generale ed eventualmente da un/a Segretario/a Generale Aggiunto/a.
La Segreteria Regionale:
a) provvede a garantire l'attività per il perseguimento degli scopi previsti all'articolo 2, all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale di Categoria;
b) assicura la direzione quotidiana dell'attività della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza;
c) si rapporta con la UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli;
d) provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività;
e) nomina il/la Coordinatore d'Area;
f) nomina i Rappresentanti della UILTuCS Friuli Venezia Giulia negli organismi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali;
g) provvede alla nomina dei Consigli d'amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS Friuli Venezia Giulia;
h) provvede ad attribuire gli incarichi ai funzionari regionali su proposta del/la Segretario/a Generale;
i) discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organismi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale);
j) fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS, assumendo ove necessario i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 29.
La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza, fatte salve le prerogative ed i poteri del Segretario Generale.

Articolo 18 – Coordinatori d'Area
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della propria organizzazione regionale unitaria, può avvalersi di Coordinatori d'Area al fine di favorire il coordinamento e lo sviluppo delle attività sindacali e organizzative sul territorio regionale.
I Coordinatori d'Area operano nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni degli organismi regionali competenti, senza costituire strutture territoriali autonome.

I Coordinatori d'Area sono nominati dalla Segreteria Regionale, che definisce gli ambiti territoriali di riferimento e le modalità di svolgimento dell'incarico. Esercitano le funzioni attribuite per delega dalla Segreteria Regionale, nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni statutarie e regolamentari della UILTuCS Nazionale.

Articolo 19 – La/il Tesoriera/e Regionale

La/Il Tesoriera/e Regionale, per la UILTuCS Friuli Venezia Giulia è eletta/o con votazione distinta dal Consiglio Regionale di Categoria, predispone e presenta a tale Organismo le previsioni ed il rendiconto economici/finanziari annuali della UILTuCS Friuli Venezia Giulia in accordo con la/il Segretaria/o Generale; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con la/il Segretaria/o Generale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia.

La/Il Tesoriera/e presenta al Congresso la relazione sull'andamento economico/amministrativo avuto dalla UILTuCS Friuli Venezia Giulia a far tempo da quello precedente.

La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario/a Generale e Segretario/a Regionale.

Articolo 20 – Collegio Regionale di Garanzia

Il Collegio di Garanzia si compone di un numero dispari di componenti ed è eletto dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale assume l'incarico di convocare l'Organismo, informare e documentare i componenti dello stesso sull'argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata.

Non sono eleggibili le/gli iscritte/i che abbiano cariche elettive negli Organismi Regionali della UILTuCS.

Il Collegio è giudice avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, assunti per competenza dall'Esecutivo Regionale UILTuCS o su delega di quest'ultimo, dalla Segreteria Regionale;

Il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell'iscritto/a sanzionato/a.

Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo il ricorso in appello al Collegio Nazionale.

Articolo 21 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 componenti effettivi, eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.

Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, verificare la regolarità di tutte le spese e le entrate, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le eventuali difformità e proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenesse opportuni.

Il Collegio redige annualmente la relazione sull'attività svolta e la presenta al Consiglio Regionale di Categoria a corredo del rendiconto finanziario.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche elettive nella UILTuCS Friuli Venezia Giulia.

PARTE TERZA
Rapporti nella UILTuCS

Articolo 22 – Funzionamento democratico
Tutte le cariche sono elettive, comprese le nomine a cariche assegnate comunque per votazione. Le elezioni e le nomine avvengono secondo le modalità e negli organi previsti dagli Statuti e dai regolamenti della UILTuCS ai vari livelli.
Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.
Gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e queste sono vincolanti per tutti i livelli della UILTuCS.
In tutti gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni sindacali, politiche e religiose, mentre coloro che operano a tempo pieno, nel rappresentare la UILTuCS nelle istanze esterne, sono tenuti ad attenersi e sostenere le linee e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da detti Organismi.

Articolo 23 – Autonomia della UILTuCS
Per garantire l'indipendenza della UILTuCS Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente Statuto:
a) non è ammesso in seno alla UILTuCS Friuli Venezia Giulia la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o ad altri soggetti ad essa esterni;
b) non è permessa la presentazione di mozioni o di liste di correnti di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli Organi della UILTuCS.

Articolo 24 – Regole ed autonomie amministrative
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia deve essere dotata di conti correnti intestati alla UILTuCS con doppia firma congiunta del/la Segretario/a Generale e del/la Tesoriere/a.
Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo devono essere riportate nei preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali, i quali dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio Regionale di Categoria entro il 30 giugno di ogni anno.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia è associazione amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei contratti e delle obbligazioni da essa stipulati o assunte; la UILTuCS Nazionale, pertanto, non ne risponde in alcun caso. La stipula, però, da parte della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata dalla Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto.
Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale nei confronti o a favore della UILTuCS Friuli Venezia Giulia costituiscono attività solidaristiche o di assistenza proprie della UILTuCS Nazionale, senza alcuna assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.
La facoltà di intervento della UILTuCS Nazionale nei confronti delle proprie Strutture Territoriali e Regionali e di ogni altra propria Struttura, in materia amministrativa è finalizzata ad assicurare la massima regolarità nella gestione delle risorse economiche e nell'adozione di corretti metodi omogenei nella tenuta dei conti.

Per le inadempienze amministrative si adotta la gestione straordinaria della Struttura e, nei casi più gravi, i provvedimenti disciplinari, statutariamente previsti, nei confronti dei dirigenti responsabili delle stesse.
Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS predispone ed approva i regolamenti sulle materie economiche, finanziarie ed amministrative.

Articolo 25 – Obbligo della contribuzione
Tutte/i le/gli iscritte/i alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dalla UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS Nazionale e Regionale, oltreché al rispetto delle norme relative ai rapporti economico/amministrativi con l'Associazione.
Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS potrà fissare dei contributi straordinari a carico della UILTuCS Friuli Venezia Giulia.
La UILTuCS Friuli Venezia Giulia vigila sul corretto svolgimento delle attività affidate alle proprie articolazioni territoriali e interviene, nell'ambito delle proprie competenze, in caso di inadempienze o irregolarità, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
La UILTuCS Nazionale ha l'obbligo di intervenire nei confronti della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e dei suoi dirigenti responsabili in caso di inadempienze contributive o amministrative, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 26 – Acquisto e alienazione dei beni immobili
Le vendite di beni immobili intestati alla UILTuCS Friuli Venezia Giulia o comunque di sua proprietà o possesso, anche tramite società, e l'accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati contemporaneamente, con proprie specifiche deliberazioni, dall'Esecutivo della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e dall'Esecutivo Nazionale della UILTuCS.
L'acquisto di beni immobili da parte della UILTuCS Friuli Venezia Giulia dovrà essere deciso dall'Esecutivo della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e preventivamente autorizzato dall'Esecutivo Nazionale.
L'acquisto o la vendita di beni immobili da parte della UILTuCS Friuli Venezia Giulia dovrà essere oggetto di informazioni dettagliate, in particolare: i costi, il valore di mercato dell'immobile, le modalità di pagamento e l'iter legale dell'acquisizione o della vendita. Tali informazioni dovranno essere fornite all'Esecutivo della UILTuCS Friuli Venezia Giulia e all'Esecutivo Nazionale preventivamente all'acquisto o alla vendita dell'immobile.

Articolo 27 – Rispetto delle norme statutarie
Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture UILTuCS e può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS.
Tutti gli aderenti alla UILTuCS Friuli Venezia Giulia sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, delle norme dello Statuto della UIL e dello Statuto della UILTuCS Nazionale, per quanto non previsto nel presente Statuto e, in generale, di tutte le norme, le disposizioni e le previsioni emanate dai competenti organi statutari.
Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme statutariamente previste.

Articolo 28 – Incompatibilità

INCOMPATIBILITA' INTERNE FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UILTuCS, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.

Per questo:

1. la carica di Segretario/a Generale della UILTuCS, a tutti i livelli, è incompatibile:
 - con ulteriore carica di Segretario/a Generale ad altro livello della UILTuCS;
 - con tutte le cariche esecutive, ai rispettivi livelli, delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL;
 - con le cariche esterne di enti ed organi con esclusione di quelle derivanti da designazione sindacale e che siano funzionalmente compatibili.
2. la carica di Segretario/a Generale e di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere/a della medesima struttura;
3. tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di componente la Segreteria della UILTuCS.

INCOMPATIBILITA' ESTERNE

Le cariche esecutive della UILTuCS e di partito sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della UILTuCS è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari

L'iscritto/a alla UILTuCS che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto

b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;

c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;

d) proposta alla UIL di espulsione.
Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare.
Nei casi in cui il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) e c) è adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti di cui al primo comma devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare.
L'iscritto/a può presentare ricorso al Collegio di Garanzia competente avverso i provvedimenti disciplinari entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Articolo 30 – Limiti di età e di mandato
La carica di Segretaria/o Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali pieni.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, nella UILTuCS Friuli Venezia Giulia è possibile prevedere una deroga ai limiti dei 3 mandati. Tale decisione dovrà essere deliberata dagli organismi statutariamente competenti.
Le norme previste dal presente articolo decorrono a partire dalla stagione congressuale relativa al 16° Congresso Confederale.
Non possono essere eletti, nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, alle cariche di Segretario/a Generale, componente della Segreteria, Tesoriere/a, coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Articolo 31 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS, nel rispetto delle norme dello Statuto UILTuCS Nazionale.

Articolo 32 – Adozione dello Statuto
Il presente Statuto, integralmente approvato il 4 novembre 2026 dal Congresso Regionale della UILTuCS Friuli Venezia Giulia, è registrabile presso gli uffici competenti ed è comunque applicato dalla data della sua approvazione, ad eccezione degli articoli che prevedono date diverse o che si riferiscono alla futura fase precongressuale, congressuale e postcongressuale.
In ogni caso, la Segreteria Regionale potrà applicare con gradualità il presente Statuto, anche in riferimento a specificità organizzative, motivandone le ragioni in apposita delibera e informandone l'Esecutivo Regionale nella prima riunione successiva.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento della UILTuCS Nazionale, nonché allo Statuto e al Regolamento della UIL.

Articolo 33 – Diciture degli Organismi
E' facoltà della Segreteria Regionale acconsentire, per le comunicazioni a soggetti esterni all'Associazione, a definizioni degli Organismi riconoscibili da quelle utilizzate dai Contratti Collettivi di Lavoro dagli Accordi sindacali e dalle Leggi, affinché non si entri in distonia con questi ultimi, evitando così di dare modo alle Aziende ed ai soggetti esterni in genere, di accendere controversie interpretative tese a limitare o ad annullare diritti ed agibilità sindacali, riconosciuti proprio dai Contratti Collettivi, Accordi sindacali e dalle Leggi.